

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

AGEVOLAZIONI PREVISTE PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL RESTAURO E PER ALTRI INTERVENTI CONSERVATIVI SUGLI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO DI CUI ALL'ARTICOLO 65-BIS DEL DECRETO-LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 106

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

L'art. 65-bis del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106), riconosce un credito di imposta alle persone fisiche, pari al 50% delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, protezione e restauro degli immobili di interesse storico e artistico.

In particolare, la disposizione prevede che alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo immobili di interesse storico e artistico tutelati, a condizione che non siano utilizzati nell'esercizio di impresa, sia riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro di detti immobili, in misura pari al 50% degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche.

L'importo massimo complessivo del credito è di 100.000 euro.

La determinazione dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché la definizione delle procedure per l'accesso alle risorse sono state definite dal Ministro della Cultura di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze con apposito Decreto del 06.10.2021 i cui contenuti si riportano di seguito.

SOGGETTI BENEFICIARI

Persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo gli immobili di interesse storico e artistico è riconosciuto un credito d'imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per interventi, autorizzati ai sensi dell'articolo 21 del Codice, volti alla manutenzione, protezione e restauro dei predetti immobili.

Il credito spetta a condizione che l'immobile non sia utilizzato nell'esercizio di impresa.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del cinquanta per cento dei costi sostenuti dalle persone fisiche per gli interventi conservativi realizzati negli anni 2021 e 2022, fino a un importo massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun immobile e comunque nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascun periodo di imposta.

PROCEDURA DI ACCESSO E RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Le istanze per il riconoscimento del credito d'imposta sono presentate in via telematica, dal 1° al 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa per la realizzazione dell'intervento conservativo, al Ministero della cultura - Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della cultura, di seguito "DG ABAP".

Entro il 31 dicembre 2021, la DG ABAP predispone il modulo da utilizzare per la presentazione delle istanze, nonché la documentazione da allegare. Entro il 31 dicembre 2022, la DG ABAP provvede, ove necessario, all'aggiornamento del modulo.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Nell'istanza, sottoscritta digitalmente dal richiedente, sono indicati:

- a) gli estremi del provvedimento di tutela;
- b) copia del provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 21 del Codice, degli interventi per i quali si chiede il riconoscimento del credito d'imposta;
- c) la data di inizio e di fine dei lavori;
- d) il costo complessivo dell'intervento;
- e) l'elenco delle lavorazioni, ciascuna con il relativo costo, per le quali si chiede il credito d'imposta;
- f) l'attestazione di effettività delle spese sostenute

Entro i dieci giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle istanze, la DG ABAP le trasmette alle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio territorialmente competenti sulla base dell'ubicazione del bene. Le Soprintendenze curano l'istruttoria delle istanze trasmesse, verificandone l'ammissibilità, anche in ragione dei requisiti previsti dal presente decreto. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione delle istanze da parte della DG ABAP, ciascuna Soprintendenza comunica alla stessa Direzione generale l'esito dell'istruttoria e indica l'ammontare complessivo delle spese ammesse al beneficio. Entro i successivi sessanta giorni, con provvedimento del Direttore generale è riconosciuto il credito d'imposta, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, fino a esaurimento delle risorse disponibili. La DG ABAP, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all'Agenzia delle entrate, secondo le modalità concordate con l'Agenzia medesima, i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni o revoche intervenute, anche con riferimento alle cessioni effettuate

Quando i crediti concessi risultano complessivamente inferiori alle risorse stanziare nell'anno di riferimento, gli importi residui sono resi disponibili per i crediti da concedere per l'anno successivo.

SPESE ELEGGIBILI

Ai fini della determinazione del credito d'imposta sono eleggibili le spese, effettivamente sostenute per i seguenti interventi:

- a) restauri di cui all'articolo 29 del Codice;
- b) impianti che concorrono ad un miglioramento della sicurezza e della conservazione del bene, con esclusione di quelli di mero adeguamento funzionale e tecnologico;
- c) eliminazione delle barriere architettoniche.

Si considerano effettivamente sostenute le spese attestate a tal fine da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente.

MODALITÀ DI UTILIZZO, CUMULABILITÀ E CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data del provvedimento di riconoscimento del beneficio. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell'agevolazione. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero della cultura, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta non è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici e con la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera g), del TUIR.

I beneficiari possono optare per la cessione, anche parziale, del credito d'imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile. Il credito non può essere oggetto di ulteriori operazioni di cessione.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

La cedibilità del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. I cessionari del credito rispondono per l'utilizzo in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ceduto.

Ai fini della cedibilità del credito, il beneficiario richiede alla DG ABAP l'attestazione relativa al riconoscimento e all'effettività del diritto al credito maturato alla data della richiesta medesima. A tal fine, il beneficiario comunica il valore del credito maturato ai sensi del presente decreto, con l'attestazione di effettività della spesa effettuata. La comunicazione dalla DG ABAP costituisce comunque attestazione di effettività del credito.

Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, la DG ABAP verifica l'effettività del credito maturato e rilascia l'attestazione.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito ceduto da parte del cessionario, il cedente è tenuto a comunicare alla DG ABAP i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario stesso, nonché l'importo del credito ceduto. La DG ABAP comunica al cedente e al cessionario l'accettazione della cessione del credito. Gli importi dei crediti d'imposta sono fruibili, da parte dei cessionari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di accettazione della cessione del credito da parte della DG ABAP.

Al fine di consentire le regolazioni contabili conseguenti alla fruizione dei crediti d'imposta concessi, le relative risorse, iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della Cultura, sono trasferite alla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate – fondi di bilancio".

CONTROLLI E PROCEDURE DI RECUPERO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio eseguono controlli a campione al fine di accertare i casi di indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta. In tali casi, il Ministero, recupera il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

L'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al Ministero della cultura l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.

Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l'Agenzia delle Entrate trasmette in via telematica al Ministero della cultura, entro il mese di marzo di ciascun anno l'elenco dei beneficiari che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi.

Bitonto, 07/09/2022

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it